



Edizione di venerdì 17 ottobre 2014

ACCERTAMENTO

[Le verifiche fiscali alle società sportive dilettantistiche](#)

di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

IMPOSTE SUL REDDITO

[Contratto di rent to buy dalle mille opzioni](#)

di Giovanni Valcarenghi

PATRIMONIO E TRUST

[Il trust che attribuisce una rendita è trasparente?](#)

di Ennio Vial, Sergio Pellegrino

IMPOSTE SUL REDDITO

[La cessione “in famiglia” della licenza taxi non genera plusvalenza](#)

di Leonardo Pietrobon

IMU E TRIBUTI LOCALI

[In arrivo il decreto sui Comuni montani](#)

di Luigi Scappini

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

ACCERTAMENTO

Le verifiche fiscali alle società sportive dilettantistiche

di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

Negli ultimi anni abbiamo assistito all'**importante azione di controllo** intrapresa dall'amministrazione finanziaria nei confronti delle **realtà sportive dilettantistiche** finalizzata ad intercettare e neutralizzare le ipotesi di abuso della disciplina fiscale agevolativa prevista in favore di tali enti.

Con la [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/10](#) e quella della [Guardia di Finanza n. 1/08](#), infatti, per la prima volta sono state espressamente previste quote di verifiche e accertamenti a carico degli enti non commerciali, dedicando specifica attenzione alle realtà **associative sportive** giudicate come **fenomeni ad alto rischio evasione**.

Le società sportive dilettantistiche, rientrando dal punto di vista della classificazione fiscale tra gli **enti commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR**, sono andate inizialmente esenti da queste prime ondate di controlli ma, data l'**applicabilità delle medesime agevolazioni fiscali riservate alle associazioni** sportive dilettantistiche, si è estesa anche nei loro riguardi l'attività di verifica.

Le esperienze accertative rilevate sul territorio nazionale, ad onore del vero, sono ancora poche e ciò si spiega con la **complessa atipicità** che contraddistingue questi soggetti: enti non commerciali il cui reddito viene determinato con l'applicazione di alcune agevolazioni proprie degli enti non commerciali a carattere associativo.

Nelle verifiche che si è avuto modo di visionare, gli approcci accertativi avuti dall'amministrazione finanziaria, necessariamente, partivano da **presupposti diversi** rispetto a quelli avuti nei confronti delle asd ma finalizzati a riscontrare le **medesime violazioni e con similari conseguenze** in termini di recupero d'imposta.

Le **prime verifiche sono di carattere squisitamente formale** e rivolte all'accertamento della natura giuridica del soggetto sottoposto al controllo, riscontro determinante ai fini dell'individuazione delle norme che disciplinano gli **obblighi di tenuta delle scritture contabili**.

Il primo atto che viene sottoposto a minuzioso controllo è lo **statuto della società**.

Ai fini della corretta qualificazione giuridica e fiscale come ente sportivo dilettantistico è, infatti, necessario che la società si sia dotata di uno **statuto contenente i requisiti di cui all'art. 90, commi 17 e 18 della L. 289/03**, indispensabili ai fini del corretto perfezionamento della natura sportivo dilettantistica dell'ente certificata dall'**iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche** tenuto presso il CONI.

Il riscontro da parte dei verificatori **dell'assenza di questi presupposti** determina il probabile **disconoscimento di tutte le agevolazioni fiscali derivanti da questo status**.

Oltre che rispettoso dell'art. 90 cit., lo statuto delle **società sportive dilettantesche che intendono usufruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici** incassati per i servizi sportivi resi nei confronti di soggetti tesserati alle medesime organizzazioni nazionali alle quali la società è affiliata, **previsto dall'art. 148**, comma 3 del TUIR, deve essere anche rispettoso delle **clausole previste al comma 8** della medesima norma, circostanza più volte confermata dalla medesima amministrazione finanziaria in numerosi documenti di prassi (uno fra tutti la Circ. 21/E/03).

Negli accertamenti esaminati la riscontrata carenza di previsioni statutarie quali **l'intransmissibilità della quota societaria per atto tra vivi e la non rivalutabilità della stessa o la previsione del voto singolo e non per quote**, contrariamente a quanto invece espressamente previsto dalla normativa civilistica in materia societaria, ha portato l'amministrazione finanziaria a **un immediato recupero a tassazione dei corrispettivi specifici incassati dalla SSD** se originariamente considerati dalla stessa decommercializzati.

Oltre poi alle ordinarie verifiche in merito **all'invio del modello EAS** o al rispetto **dell'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni in contanti** disposto dall'art. 25 della L. 133/99 per le associazioni e le società sportive dilettantistiche che utilizzano il regime fiscale di cui alla legge 398/91, merita un cenno particolare l'approccio assunto dai verificatori in merito all' imposta sul valore aggiunto.

Nonostante **la prassi** abbia ormai portato a considerare generalmente **non assoggettabili ad imposizione ai fini iva i corrispettivi specifici** incassati dalle SSD per i corsi sportivi nei confronti di tesserati alla medesima organizzazione a carattere nazionale alla quale è affiliata la società **ex art. 4, comma 4 DPR. 633/72**, norma speculare nel contenuto all'art. 148 TUIR prima

ricordato, in realtà

l'Agenzia delle Entrate in sede ispettiva opera un'indagine di carattere diverso verificando l'esenzione per attività didattica dei corrispettivi per i corsi sportivi, in virtù della previsione contenuta all'interno dell'art. 10, comma 20 del TU iva.

Un simile approccio lascia molte

incertezze in merito alla posizione dell'amministrazione finanziaria sulla

legittima applicabilità in senso estensivo alle SSD, enti commerciali, dell'agevolazione prevista espressamente dall'art. 4 cit, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, trattandosi di un'imposta di origine e disciplina comunitaria che viene a livello interno, per il tramite del comma 1 dell'art. 90 cit, applicata anche alle SSD.

Ad onore del vero nessun documento di prassi amministrativa si esprime espressamente al riguardo.

IMPOSTE SUL REDDITO

Contratto di rent to buy dalle mille opzioni

di **Giovanni Valcarenghi**

La

norma di comportamento n. 191 dell'AiDC di Milano ha il pregio di schematizzare le conseguenze fiscali che si possono produrre nell'utilizzo del contratto **di rent to buy**, di recente vitalizzato dalla sua previsione ufficiale all'interno del **decreto Sblocca Italia** (DL 133/2014, ancora da convertire definitivamente) e già oggetto di commento sulle pagine di Euroconference NEWS.

Al fine di agevolare l'approccio alle varie casistiche, si ritiene utile fornire una **tabella di sintesi** con l'esposizione delle possibili conseguenze, tenuto conto che la tematica non è stata ancora oggetto di analisi da parte dell'Agenzia delle entrate e, per conseguenza, potrebbero essere fornite indicazioni differenti.

Il pregio del documento, a parere di chi scrive, sta nel fatto di avere individuato, innanzitutto, l'esistenza di una partizione tra il caso dell'esistenza di un vincolo di trasferimento obbligatorio e l'assenza del medesimo, oltre che in relazione alla specifica previsione di scomputo dei canoni anticipati a titolo di locazione.

Vediamo allora di costruire questo mosaico.

ESISTENZA DEL VINCOLO DI TRASFERIMENTO OBBLIGATORIO PER LE DUE PARTI		
CONTRATTO PRELIMINARE CON EFFETTI ANTICIPATI		
Locatore cedente impresa	IVA	Fatturazione ed assoggettamento dell'intero corrispettivo pattuito al momento della stipula dell'accordo originario
	REDDITI	Emersione dell'intero ricavo al momento della stipula dell'accordo originario
	BILANCIO	Cancellazione del bene dall'attivo di bilancio al momento della stipula dell'accordo originario
Locatario acquirente impresa	IVA	Detrae l'imposta sull'intero corrispettivo, se inferente, al momento della stipula dell'accordo originario
	REDDITI	Tassa i frutti dell'immobile, se presenti, e deduce le quote di ammortamento dal

		momento della stipula dell'accordo originario
	BILANCIO	Iscrive il bene nell'attivo dal momento della stipula dell'accordo originario
Locatore cedente privato	REGISTRO	Assoggettamento dell'intero corrispettivo (canoni + riscatto) ad imposta di registro al momento della stipula dell'atto originario
	REDDITI	Pagamento delle imposte dirette sul reddito diverso da cessione di immobile, se presenti le condizioni dell'articolo 67 del TUIR, nell'esercizio di stipula del contratto originario
Locatario acquirente privato	AGEVOLAZIONI	Se ricorrono i presupposti per l'agevolazione prima casa, gli stessi si fruiscono direttamente all'atto della stipula del contratto originario
	REDDITI	Tassazione dei redditi del fabbricato (fondiari) a decorrere dal momento di stipula dell'accordo originario
	PLUSVALENZE	Decorrenza del quinquennio di ininterrotto possesso dal momento di stipula dell'accordo originario

PATTO DI VENDITA VINCOLANTE PER UNA SOLA PARTE

Il corrispettivo finale non tiene conto dei canoni che, però, sono comunque dedotti

Locatore cedente impresa	IVA	<ul style="list-style-type: none"> • Emette fatture per canoni seguendo i regimi automatici o prescelti • Emette fattura per la vendita al momento della manifestazione dell'opzione di acquisto • Considera come acconto i canoni già fatturati, provvedendo con note di variazione
---------------------------------	------------	---

		ex art. 26 in caso di differente regime IVA
	BILANCIO	Evidenzia la cessione al momento del configurarsi dell'accordo definitivo
	REDDITI	Evidenzia un ricavo da cessione (o plusvalenza) al momento della vendita per l'intero importo, contrapponendo sopravvenienza passiva (o minusvalenza) per i canoni già tassati per competenza
Locatario acquirente impresa	IVA	<ul style="list-style-type: none"> • Registra le fatture dei canoni ed esercita la detrazione, se ammessa • Sistema la detrazione eventualmente effettuata al momento dell'accordo definitivo, con registrazione della nota di variazione, in caso di variazione del regime
	BILANCIO	Contabilizza il bene al momento dell'accordo definitivo
	REDDITO	<ul style="list-style-type: none"> • Deduca i canoni periodici per competenza • Rileva l'acquisto del bene al momento dell'accordo definitivo • Rileva sopravvenienza attiva di importo pari ai canoni già dedotti
Locatore cedente privato	REGISTRO	<ul style="list-style-type: none"> • Assoggetta i canoni di locazione a registro • Assoggetta la transazione a registro (dovrebbe essere prevista la possibilità di scomputo dei canoni)
	REDDITI	<ul style="list-style-type: none"> • Tassa i canoni di locazione

		<ul style="list-style-type: none"> • Tassa l'eventuale reddito diverso se ne ricorrono i presupposti ai sensi dell'articolo 67
Locatario acquirente privato	REGISTRO	Evidenzia le medesime problematiche del locatore cedente privato, in merito ad una possibile doppia tassazione

PATTO DI VENDITA VINCOLANTE PER UNA SOLA PARTE (segue)		
Corrispettivo convenuto, sin dall'origine, al netto dei canoni		
Locatore cedente impresa	IVA	<ul style="list-style-type: none"> • Emette fattura per i canoni • Emette fattura di cessione per l'importo del prezzo pattuito senza tenere conto dei canoni periodici • Nel caso di applicazione del registro, il valore può essere oggetto di valutazione, con possibile doppia imposizione
	BILANCIO	Rileva la cessione del bene al momento di stipula dell'accordo definitivo
	REDDITI	Produce ricavo (o determina plusvalenza) tenendo conto solo dell'effettivo corrispettivo dovuto al momento dell'accordo definitivo
Locatario acquirente impresa	IVA	Registra la fattura di acquisto e detrae l'IVA secondo le regole generali
	BILANCIO	Rileva l'acquisto al momento di stipula dell'accordo definitivo
	REDDITI	Considera come valore rilevante il corrispettivo netto effettivamente pattuito

Locatore cedente privato	REGISTRO	<ul style="list-style-type: none">• Assoggetta i canoni di locazione a registro• Assoggetta la transazione finale a registro; la stessa operazione è soggetta a valutazione con possibile duplicazione del tributo
	REDDITI	Dichiara la plusvalenza ex articolo 67 nell'esercizio di stipula dell'accordo definitivo, se ricorrono i presupposti della norma

PATRIMONIO E TRUST

Il trust che attribuisce una rendita è trasparente?

di Ennio Vial, Sergio Pellegrino

Può capitare di imbattersi in **atti di trust** che contengono clausole che prevedono **l'attribuzione** di una rendita ai beneficiari da prelevare dai **frutti** del trust. Tale rendita viene percepita **periodicamente** e con un **importo costante**.

Questo tipo di clausole sono in genere rinvenibili nei trust un po' datati, in quanto creano non pochi **problemi interpretativi** in merito alla determinazione del **reddito imponibile** di competenza del trust e del beneficiario.

È evidente che le esigenze per così dire civilistiche non possono certamente sottostare a **considerazioni meramente fiscali**, tuttavia non si può negare l'opportunità – ove possibile – di evitare calcoli complessi e astrusi.

La **rendita** potrebbe essere **tassata** in capo al **beneficiario** ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. h) del Tuir il quale annovera espressamente tra i **redditi** **assimilati** a quelli di **lavoro dipendente** anche *“le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale”*.

Questa impostazione, tuttavia, **non** appare **appagante** in considerazione del fatto che con la riforma della tassazione dei trust introdotta con la Finanziaria 2007, si è cercato di distinguere sotto il profilo reddituale i **trust** in **tre categorie**: i trust **opachi**, quelli **trasparenti** e quelli **misti**.

La distinzione tra trust opaco e trasparente è stata puntualizzata dapprima nella [C.M. 48/E/2007](#) e successivamente, ancora più puntualmente, dalla [R.M. 425/E/2008](#). La trasparenza emerge allorché il **trustee** è **privo** di un **potere discrezionale** in merito all'attribuzione dei frutti e, parallelamente, il beneficiario è titolare di un **diritto soggettivo** alla percezione degli stessi.

Quando il trustee deve corrispondere una **rendita**, dato per scontato che questa trovi sempre e comunque **capienza** nei **frutti** del trust, non possiamo che ritenere che il trust sia trasparente, ma solo in relazione alle somme attribuite al **beneficiario** come rendita.

Pertanto, se la rendita è esattamente pari all'ammontare dei frutti, possiamo dire che si tratta di un caso di **trust trasparente**, mentre se la rendita è inferiore ai frutti si tratta di un **trust misto** ossia trasparente in relazione alla rendita e opaco in relazione ai **frutti residui**.

L'impostazione appare semplice al punto da sembrare banale ma in realtà non è dato sapere con che criteri siano attribuiti i **frutti** generati dal **trust**.

Si supponga, ad esempio, che la rendita ammonti a 10.000 e che il trust abbia conseguito **dividendi** da società di capitali per 15.000 euro e **affitti** da immobili locati per altri 20.000 euro. La rendita è costituita da dividendi o da affitti?

La questione non è di poco momento atteso che gli affitti concorrerebbero alla **base imponibile** del beneficiario per l'intero ammontare mentre i **dividendi** solamente per il 5%, con conseguenze non indifferenti in capo a chi li percepisce. Infatti, ipotizzando che il nostro **percettore** di rendita sconti l'aliquota Irpef marginale del 43%, l'attribuzione di locazioni comporterebbe un pagamento di 4.300, mentre l'attribuzione di **dividendi** determinerebbe un prelievo del 43% solamente su 500 ossia circa 215.

Come gestire la questione? Sicuramente la **scelta** può avvenire in sede di **atto di trust**. Si può ad esempio stabilire che il trust è

opaco in relazione ai
canoni di locazione, e
trasparente in relazione ai
dividendi.

In alternativa, si ritiene che la soluzione da preferire sia quella di adottare un **criterio di proporzionalità** in modo da evitare eventuali contestazioni di arbitraggi fiscali.

Il discorso, infine, si complica quando consideriamo che il trust potrebbe percepire **redditi** di **natura finanziaria** che, come tali, sono tassati con le **imposte sostitutive**.

Anche in questo caso si dovrà valutare un **criterio di proporzionalità**.

IMPOSTE SUL REDDITO

La cessione “in famiglia” della licenza taxi non genera plusvalenza

di Leonardo Pietrobon

Il trasferimento a soggetti terzi,
appartenenti all'ambito familiare, della licenza di un taxi
non è configurabile
ipso facto come
cessione d'azienda. Questo è in estrema sintesi il principio espresso dalla
Corte di Cassazione con l'ordinanza 29 settembre 2014 n. 20533.

Sulla base di tali indicazioni, quindi, a parere della Cassazione l'eventuale
plusvalenza realizzata dalla “cessione” della licenza del taxi
non concorre alla formazione del reddito imponibile.

La questione presa in esame dalla Suprema Corte trae origine dal trasferimento della licenza di un taxi per la quale l'Agenzia delle Entrate, in modo induttivo, ha accertato la plusvalenza derivante da tale operazione. In particolare, il ricorso all'
accertamento induttivo, da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, è stato adottato a seguito della
mancata risposta al questionario inviato al contribuente, oltre al fatto che lo stesso contribuente ha
omesso la presentazione della documentazione comprovante la “
determinazione del corrispettivo conseguito”, quale
l'atto di cessione del taxi o qualunque altro documento che potesse attestare il valore della tassazione.

Sulla base di tali “omissioni”, di conseguenza, l'Ufficio ha ritenuto legittimo il ricorso a tale modalità accertativa, basando le proprie conclusioni su
presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza stabilite dall'articolo 39 D.P.R. n.600/73. Da un punto di vista operativo, le conclusioni accertative dell'Ufficio sono state il frutto delle risultanze dell'
'attività investigativa svolta dall'Ufficio Analisi e Ricerca della Direzione Regionale che si era servito di numerosi elementi, indispensabili ad una corretta e precisa individuazione della fattispecie.

Sulla vicenda sia la CTP che la CTR competenti hanno respinto rispettivamente il ricorso introduttivo e il successivo appello. I giudici hanno motivato le proprie decisioni in base al principio secondo cui
il trasferimento a terzi della licenza taxi è configurabile come

cessione d'azienda e l'eventuale plusvalenza realizzata dal titolare a seguito della vendita costituisce **reddito fiscalmente rilevante ed imponibile** ai fini delle imposte dirette.

Avverso la decisione dei giudici di secondo grado, il contribuente ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione sostenendo che la CTR

avrebbe eluso il dovere di
stabilire

se, per effetto della cessione della licenza di taxi,

si sia effettivamente realizzato un trasferimento di ricchezza, anche in considerazione del fatto che la

cessione era avvenuta tra padre e figlio. Tale circostanza (trasferimento tra padre e figlio), sempre a parere del ricorrente, dovrebbe far rientrare

il trasferimento “presuntivamente gratuito” e quindi non atto a generare una plusvalenza imponibile.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione, come già anticipato, ha accolto il ricorso del contribuente, confermando un principio già affermato dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza 25/02/1998, n. 2067. In particolare, a parere dei giudici della Suprema Corte, la CTR ha respinto l'appello del contribuente sulla scorta del

puro e semplice assunto che la plusvalenza realizzata a mezzo di cessione d'azienda

costituisce reddito fiscalmente rilevante “

senza

in alcun modo avere motivato il proprio convincimento in ordine alla natura onerosa della cessione di cui trattasi, e ciò per quanto la parte appellante avesse specificamente evidenziato che la cessione è intervenuta all'interno del nucleo familiare, elemento di fatto che certo avrebbe dovuto indurre il giudicante ad una specifica attenzione alla modalità con le quali la cessione qui oggetto di esame si è concretamente realizzata. E d'altronde, – si legge ancora in sentenza – non ci si può esimere dal considerare che anche in merito agli elementi presuntivi che si assumono debitamente considerati dall'Agenzia ai fini del ricorso al metodo induttivo di accertamento, la motivazione della sentenza appare apodittica ed illogica, avendo il giudicante ritenuto che la parte contribuente si sia sottratta all'onere di produrre ‘qualunque scritto potesse attestare il valore di transazione ovvero la documentazione idonea alla determinazione del corrispettivo conseguito, così dimostrando di avere dato per implicitamente presupposta la natura onerosa della cessione, senza però esplicitare le ragioni di una tale dirimente presupposizione’.

In sostanza, quindi, sulla base di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione il recupero della plusvalenza

è illegittimo se non c'è prova del pagamento di un prezzo; ne consegue che, prima di recuperare a tassazione una plusvalenza il
giudice deve accettare se un trasferimento di ricchezza si sia effettivamente realizzato o meno, essendo infatti necessario escludere che si sia trattato di un
atto a titolo gratuito che non costituisce realizzo di plusvalenza.

IMU E TRIBUTI LOCALI

In arrivo il decreto sui Comuni montani

di Luigi Scappini

Nel contesto di un rapporto il **più cristallino possibile tra contribuente e Amministrazione finanziaria**, se al primo spetta il compito di ottemperare diligentemente e correttamente ai doveri impartiti dal Legislatore, la seconda deve mettere il contribuente nelle condizioni ottimali per poter adempiervi.

Purtroppo spesso questo non accade, ne è una testimonianza l'adempimento **Tasi** scaduto ieri, e, sempre rimanendo nell'ambito dei tributi locali, altra fattispecie a rischio è quella rappresentata, ai fini **Imu**, dai terreni agricoli siti in **Comuni montani**, in attesa del relativo decreto. E tale **ritardo** seppur a oggi, in vista della scadenza di dicembre, non mette ancora in fibrillazione i professionisti, suona quasi come una beffa per quei Comuni interessati che hanno dovuto presentare il relativo bilancio al 30 settembre 2014, senza conoscere l'esatto ambito di applicazione del decreto interministeriale.

Infatti, i **terreni agricoli**, ai fini **Imu**, per effetto del rimando all' **articolo 7**, comma 1, lettera h) del **D. Lgs. n. 504/1992**, sono **esenti da imposta**, tuttavia, con l' **articolo 22**, comma 2 del **DL n. 66/2014** (il cosiddetto Decreto Renzi") è stata prevista, ai fini della delimitazione dell'esenzione, l' **emanazione** di un apposito **decreto** interministeriale con cui deve essere **ridelineato** l'ambito di applicazione dell'esenzione, il tutto con il dichiarato intento di recuperare circa 350 milioni di euro di gettito.

Ma andiamo per gradi e preliminarmente ricordiamo come ai fini **Imu**, per effetto del rimando alle definizioni previste in ambito Ici dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992, il concetto di **terreno agricolo** è strettamente legato a quella dell' **articolo 2135 codice civile**: si considera tale il **terreno adibito** all'esercizio delle

attività di cui all'articolo richiamato e quindi la coltivazione del fondo, la silvicoltura, la funghicoltura e l'allevamento di animali.

Ebbene, come anticipato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n.504/92, detti terreni ubicati in zone montane e collinari,
non scontano Imu.

Le zone montane e collinari sono quelle di cui all'elenco allegato alla **circolare n.9/249** del 14 giugno 1993 l'ambito territoriale di applicazione.

Nell'elencazione, i Comuni in cui l'
esenzione non opera sull'intero territorio comunale, ma solo
parzialmente, sono annotati con la
sigla

PD (parzialmente delimitata): in questo caso, per individuare correttamente le zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici competenti.

Limitatamente ai terreni ubicati nelle
Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione
Friuli-Venezia

Giulia possono esservi discrasie rispetto ai dati di cui alla circolare richiamata, in tal caso dovendosi
applicare quanto
stabilito da dette
Province o
Regioni.

Alla luce, da un lato della probabile obsolescenza dell'elenco e dall'altro della ricerca di gettito da parte dello Stato, con l'

articolo 4,
comma 5-bis del

D.L. n.16/2012, è stato previsto che con un
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, potevano essere
individuati i Comuni per i quali si rende applicabile l'esenzione
de quo, in ragione dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, nonché in second'ordine in base della redditività dei terreni.

In attesa dell'emanazione del decreto rimaneva in vigore l'elenco allegato alla Circolare n.9.

Tale previsione di rivisitazione del perimetro esentativo, come anticipato, è stata confermata con il successivo articolo 22, comma 2 del DL n.66/2014 e, a quanto pare dai *rumors* di Palazzo, il decreto, pare essere finalmente alla firma e quindi in procinto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A chiusura, e in attesa di commentare la portata effettiva del decreto, in questa sede si evidenzia come l'Agenzia delle Entrate, con la [**circolare n. 5/E dell'11 marzo 2013**](#), ufficializzando la risposta fornita in occasione del **question time n.5-08397**, ha chiarito i dubbi sussistenti ni merito alla ricomprensione o meno, alla luce del dato letterale della norma, dei **terreni inculti** tra quelli esenti nel caso siano ubicati in zone collinari e/o montane.

Infatti, “*in base ad un'interpretazione strettamente letterale della normativa, non potrebbero rientrare nella disposizione di esenzione, in quanto sfuggono ... alla definizione di «terreno agricolo» di cui al citato articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992.*”.

L'Agenzia, tuttavia, in maniera favorevole al contribuente e forse consapevole della stretta in arrivo, ha affermato come “*una lettura sistematica delle disposizioni citate, porta a ritenere che, nell'ambito di applicazione dell'esenzione, devono rientrare anche i terreni inculti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 7, lettera h) suddetto, proprio perché, si ribadisce, rispetto all'ICI, nel presupposto dell'IMU rientra il possesso di qualunque immobile.*”.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico di Andrea Valiotto

La biblioteca – Una storia mondiale



di James W.P. Campbell e W. Pryce


Einaudi

prezzo -75 euro

pag. 320

Le biblioteche possono essere molto più di semplici luoghi in cui custodire libri. Nel corso dei secoli sono diventate simboli di cultura, indipendentemente dalla loro appartenenza a un singolo individuo, a un'istituzione o perfino a un'intera nazione. Questo libro intende ricostruire per la prima volta la storia di tali edifici a partire dall'antica Mesopotamia, esaminando quelli perduti delle civiltà classiche, quelli monastici del Medioevo e quelli sontuosi in stile rococò, fino ad arrivare alle biblioteche moderne e contemporanee. Tutti noi dovremmo avere una biblioteca in cui racchiudere i nostri pensieri, ricordi e sentimenti.

Voci del popolo americano



di H. Zinn e A. Arnove

prezzo – 32 euro

pagine 400

Sono trascorsi poco più di 522 anni da quel 12 ottobre del 1492 in cui Cristoforo Colombo mise per la prima volta il piede in America. Con questo libro Zinn e Arnove ci raccontano l'America attraverso lettere, canzoni, testimonianze dirette. Esiste la Storia ufficiale, quella scritta dai vincitori, filtrata da chi detiene il potere, manipolata da chi possiede giornali e tv e poi esiste la Storia dei ribelli e dei vinti. Questo è il libro, la storia degli Stati Uniti «dal basso». Dalla resistenza dei nativi alla conquista dell'Ovest fino al secondo, discusso mandato di Barack Obama, questa storia americana è costellata di preghiere, di petizioni, di dichiarazioni-manifesto, di piccoli e grandi scritti di resistenza: le lettere dei primi schiavi neri, condotti nel Seicento in Virginia per servire i coloni bianchi; i discorsi del grande abolizionista Frederick Douglass; l'ultimo appello alla giuria di Arturo Giovannitti, uno dei tanti wobblies che sostinsero gli operai tessili in sciopero nel 1912; le parole rassicuranti di Martin Luther King e quelle travolgenti di Malcolm X; i resoconti terribili di Hiroshima e del Vietnam; la richiesta di pace avanzata dai familiari delle vittime dell'11 settembre; le ballate di Woody Guthrie e di Bruce Springsteen.

I bambini pensano grande. Cronaca di una avventura pedagogica



di F. Lorenzoni


Sellerio

prezzo – 14 euro

pagine 264

«Ho desiderato raccontare un anno di vita di una quinta elementare del piccolo paese umbro dove insegnò da molti anni perché ascoltando nascere giorno dopo giorno parole ed emozioni, ragionamenti, ipotesi e domande, che emergevano dalle voci delle bambine e dei bambini con cui ho lavorato per cinque anni, ho avuto la sensazione di trovarmi di fronte a scoperte preziose, che ci aiutano ad andare verso la sostanza delle cose e verso l'origine più remota del nostro pensare il mondo». Nei dialoghi degli scolari su argomenti di un programma svolto ponendo questioni e lasciando elaborare soluzioni, intorno a temi che riguardano matematica, scienze, arte e storia, si ha l'impressione di ripercorrere l'evolversi della cultura umana. Si prova la meraviglia del nascere di un pensiero.

Piazza Loggia



di Pino Casamassima

Sperling & Kupfer

prezzo – 18,50 euro

pagine 360

Il 28 maggio 1974 una bomba esplode in piazza della Loggia, a Brescia, uccidendo otto persone e ferendone oltre un centinaio. Cinque anni dopo piazza Fontana e alla vigilia della stagione più feroce del brigatismo, l'Italia intera si ritrova di nuovo in guerra, contro un nemico invisibile, che colpisce con le bombe e – in modo ancora più efficace – con l'arma temibile della paura. Quarant'anni dopo, la ferita di quella strage è ancora aperta, la ricerca di giustizia e verità ancora in corso, molte domande ancora senza risposta. Questo è un libro lungo quattro decenni: tanti quanti sono passati da quel giorno piovoso di maggio, in cui solo per caso Pino Casamassima, allora giovane segretario della Fgci di Salò, non era in piazza. Con l'aiuto di ricordi personali, testimonianze inedite e supportato dall'indispensabile e prezioso lavoro d'archivio della Casa della Memoria creata da Manlio Milani, l'autore ha ricostruito con efficacia narrativa e rigore documentario la storia della bomba di Brescia, partendo dalla morte di Silvio Ferrari avvenuta pochi giorni prima.

Gli occhi di Venezia



di Alessandro Barbero


Mondadori

prezzo – euro 10,50

pagine 434

Strano ma vero: un romanzo scritto da uno storico. Venezia, fine del Cinquecento: una città tentacolare e spietata in cui anche i muri hanno gli occhi, il doge usa il pugno di ferro e il Sant’Uffizio sospetta di tutti e non ci pensa due volte a mandare a chiamare un poveraccio e a dargli due tratti di corda. La Serenissima osserva, ascolta e condanna. Anche ingiustamente. Ed è proprio per sfuggire a un’accusa infondata che Michele, giovane muratore, è costretto a imbarcarsi su una galera lasciando tutto e senza nemmeno il tempo per salutare la sua bella moglie Bianca, appena diciassettenne. Bandito da Venezia, rematore su una nave che vaga per il Mediterraneo carica di zecchini e di spezie e senza speranza di ritornare a breve, Michele vivrà straordinarie avventure tra le onde, sulle isole e nei porti del mare nostrum, fino ad approdare nelle terre del Sultano. Per sopravvivere, con il pensiero sempre rivolto a Bianca, da ragazzo ignaro e inesperto dovrà farsi uomo astuto, coraggioso e forte. Nel frattempo, Bianca rimane completamente sola in città, tra i palazzi dei signori e il ghetto. Il suo temperamento tenace e orgoglioso dovrà scontrarsi con prove se possibile più dure di quelle toccate a Michele, e incontri non meno terribili e importanti l’attendono nel dedalo di vicoli e calli, tra i profumi intensi delle botteghe di speziali, quello del pane cotto nel forno di quartiere, il torso dell’acqua gelida in cui lavare i panni e i pagliericci pidocchiosi che sono il solo giaciglio per la povera gente.

Kitchen Confidential – Avventure gastronomiche A New York



di Antony Bourdain

Feltrinelli

prezzo 15 euro

pagine 295

Novello Virgilio che conduce il lettore in una sconcertante avventura gastronomica, Bourdain regala preziose e agghiaccianti informazioni su ciò che avviene all'interno di una cucina. Attenzione: non si riferisce solo ai locali dall'aspetto malandato, ma anche ai locali all'ultima moda frequentati dalle celebrità. Gli avvertimenti di Bourdain riguardano anche le pietanze da cui stare alla larga, le offerte speciali da rifiutare con vigore se non si vuole rischiare un'intossicazione alimentare, le salse che è meglio non assaggiare perché alcuni ingredienti servono a "cancellare" i troppi giorni trascorsi dalla preparazione al momento in cui appaiono

sulla tavola... Nonostante gli avvertimenti a volte minacciosi e spesso sconvolgenti, Bourdain ci ricorda che il nostro corpo non è un tempio ma un parco-divertimenti, e non dobbiamo condannarlo a una vita di rigore e castità alimentare. Il “viaggio” si conclude con un breve riassunto delle “qualità” (alcune non paiono di sicuro tali al resto del genere umano) indispensabili per poter diventare uno chef.